LEGGE SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI

Art. 69

Depositi di sale lungo il litorale delle provincie di Ragusa, Siracusa, Catania e Messina

Commette contrabbando chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo 31, tiene depositi di sale nelle zone di vigilanza doganale stabilite lungo il litorale della provincie di Ragusa, Siracusa, Catania e Messina e delle isole che fanno parte di quest'ultima provincia, e chiunque, avendo ottenuto permesso del deposito di sale, non giustifica le mancanze che vi si riscontrino in confronto della quantita' introdotta.

Nel primo caso si considera in contrabbando tutta la quantita' di sale tenuta in deposito; nel secondo la quantita' di cui non e' giustificata l'uscita.

Versione in vigore dal 24 ottobre 1942, non più in vigore dal 1 gennaio 1973 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Estremi	Legge 17 luglio 1942, n. 907
Titolo	Terzo — Dei reati
Capo	I — Del contrabbando
Sezione	I — Dei casi di contrabbando
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-sul-monopolio-dei-sali-e-dei-tabacchi/art-69-depositi-di-sale-lungo-il-litorale-delle-provincie-di-ragusa-siracusa/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it